



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

POLIZIA LOCALE

Piazza C.C. del Maino, 1

Tel. 02 90007019 Fax 02 90008004



Regione Lombardia



Parco del Ticino

Ordinanza n. 14/2012

N. 190
Si certifica che il presente atto è stato
pubblicato nella Sede Comunale da
11-05-12 al 26-05-12 per
giorni 15 consecutivi.
Il Messo Comunale

del 09/05/2012

Oggetto: istituzione divieto di sosta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che in via don Minzoni, si sono verificati frequenti disagi alla circolazione stradale causati dalla sosta in via Don Minzoni;

Considerato che le dimensioni della carreggiata sono tali da richiedere necessariamente al fine di garantire la sicurezza della circolazione e consentire l'entrata ed uscita dai passi carrai, l'istituzione del divieto di sosta in via Don Minzoni dall'intersezione con via Matteotti all'intersezione con via Gramsci;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 76 del 23.12.1992, ad oggetto: " Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 285/1992";

Visto l'art. 7 del D. Leg.vo 285 del 30.04.92 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 285 del 22.06.1993, con la quale è stato delimitato il centro abitato del Comune, come previsto dal D. Leg.vo 285/1992;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 08.00 del giorno 21.05.2012 l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, in via Don Minzoni dall'intersezione con via Matteotti all'intersezione con via Gramsci.

La presente ordinanza sarà nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e l'installazione della prescritta segnaletica.

Alla Polizia Locale l'incarico alla vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Il messo Comunale è incaricato alla pubblicazione della presente Ordinanza.

Avverso il presente Provvedimento entro 60 giorni è ammesso ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, con le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto Lissi